



ALESSANDRO BONANNI
NOTAIO

Via Guidubaldo Del Monte, 13
00197 ROMA
T. +39 06 80690239
E-mail: studio@notaionbonanni.it

Repertorio N. 21579

Raccolta N. 17003

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di luglio

- 27 luglio 2023 -

in Roma e nel mio studio in Via Guidubaldo Del Monte n. 13.

Innanzitutto a me Dottor **ALESSANDRO BONANNI**, Notaio in Roma, con studio in Via Guidubaldo Del Monte 13, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono comparsi:

- **GAETA EMILIO**, nato a Stornara (FG) il giorno 25 novembre 1952, residente in San Severo (FG), Via Alessandro Minuziano n. 80, codice fiscale dichiarato GTA MLE 52S25 I962H,

- **ROSANO CARLA**, nata a Saluzzo (CN) il giorno 12 settembre 1971, residente in Roma, Via Vercelli n. 52, codice fiscale dichiarato RSN CRL 71P52 H727L,

- **GOVERNATORI ANDREA**, nato a Firenze il giorno 5 agosto 1964, residente in Vaglia (FI), Via di Basciano n. 868, codice fiscale dichiarato GVR NDR 64M05 D612Z,

- **LIBERATI PISANA**, nata a Montegiorgio (FM) il giorno 19 dicembre 1973, residente in Falerone (FM), Strada Faleriense a Monte n. 42b, codice fiscale dichiarato LBR PSN 73T59 F520E,

- **D'ANDREA UMBERTO**, nato a Napoli il giorno 16 giugno 1958, ivi residente in Via Terracina n. 354, codice fiscale dichiarato DND MRT 58H16 F839M,

- **PERRONE ADRIANO**, nato a Chivasso (TO) il giorno 9 luglio 1961, residente in Mazze' (TO), Cascina L'Aurora n. 1, codice fiscale dichiarato PRR DRN 61L09 C665Z,

- **SALVI ROBERTO**, nato a Ancona il giorno 9 dicembre 1968, residente in Treia (MC), Contrada Vallonica n. 22, codice fiscale dichiarato SLV RRT 68T09 A271R,

- **BRUNETTI MAURIZIO**, nato a Taranto il giorno 16 marzo 1965, residente in Leporano (TA), Via Cedro n. 14, codice fiscale dichiarato BRN MRZ 65C16 L049E e

- **BRACCI CARLO**, nato a Pesaro il giorno 20 agosto 1966, residente in Pietrarubbia (PS), Via Ca' Boso n. 6bis, codice fiscale dichiarato BRC CRL 66M20 G479Y.

Detti comparenti, cittadini italiani cogniti tra di loro, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori **GAETA Emilio, ROSANO Carla, GOVERNATORI Andrea, LIBERATI Pisana, D'ANDREA Umberto, PERRONE Adriano, SALVI Roberto, BRUNETTI Maurizio e BRACCI Carlo**

Costituiscono, secondo le vigenti norme del codice civile e delle leggi applicabili l'associazione senza finalità di lucro denominata

"UNIONE NAZIONALE ITALIANA AGENTI ASSICURATIVI"

in breve anche denominata

"UNIAGENTI"

con sede legale ed amministrativa nel Comune di Roma (RM), in Viale Beethoven 63.

ARTICOLO 2

Lo scopo e le finalità, la durata, l'amministrazione e la rappresentanza e tutte le norme che disciplinano il funzionamento del Fondo sono contenute nello Statuto che composto di 39 (trentanove) articoli come infra allegato al presente atto.

ARTICOLO 3



**REGISTRATO A
ROMA 4**

il 28 luglio 2023
al n. 26941 serie 1T

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Il "Patrimonio Sociale" e' determinato in euro 4.800,00 (quattromilaottocento e zero centesimi).

Gli associati Fondatori dichiarano di sottoscrivere e di aver versato interamente, nelle mani dell'indicato legale rappresentante, in data odierna la relativa quota associativa in via paritaria tra di loro a mezzo di moneta avente corso legale.

ARTICOLO 5

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'UNIAGENTI a disposizione di tutti gli Iscritti.

ARTICOLO 6

L'UNIAGENTI e' regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle "Associazioni riconosciute" (articoli 14-35 Codice Civile), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale, riportato in allegato che viene firmato come per legge ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 7

Sono organi Sociali di UNIAGENTI:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Comitato Esecutivo Nazionale;
- Assemblea Regionale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

A mezzo di successiva adunanza le odierne parti costituenti provvederanno alla nomina delle prime cariche sociali.

I comparenti, di comune accordo tra di loro, nominano quale Presidente della costituenda associazione, il Signor SALVI Roberto dotandolo dei necessari poteri al fine dell'esecuzione delle attività preliminari connesse e collegate alla presente costituzione, che, presente, accetta.

La predetta carica è limitata ai compiti strettamente necessari ai fini della costituzione dell'associazione e in ogni caso soggetta a conferma nella prima assemblea successiva all'atto odierno, una volta si saranno costituiti gli organi competenti di cui all'allegato statuto.

Sono eletti alla carica di Vice Presidente dell'Associazione con funzioni meramente suppletive a quelle del presidente i signori LIBERATI Pisana e D'ANDREA Umberto, che, presenti, accettano.

ARTICOLO 8

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Comitato Esecutivo Nazionale, in proporzione al numero dei propri iscritti.

I Gruppi Aziendali Agenti possono iscrivere collettivamente i propri iscritti usufruendo di una percentuale di sconto determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale secondo soglie commisurate al numero degli iscritti al GAA che si associano all'UNIAGENTI.

L'iscrizione all' UNIAGENTI comporta l'osservanza di tutte le norme dello Statuto,

del relativo Regolamento di attuazione, del Codice Etico, delle deliberazioni degli organi preposti e dei contratti e accordi collettivi stipulati dall' UNIAGENTI. _____

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. _____

Le spese del presente atto, cedono a carico delle odierne parti in parti uguali _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto in forma pubblica e letto ai Comparenti, i quali, unitamente a quanto allegato, a mia interpellanza, dichiarato conforme alla propria volontà, lo approvano e sottoscrivono, con me Notaio, essendo le ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Scritto da persona di mia fiducia parte a macchina, come per legge, e da me Notaio completato, su un foglio e quattro pagine. _____

F.TO EMILIO GAETA _____

F.TO UMBERTO D'ANDREA _____

F.TO ROBERTO SALVI _____

F.TO PISANA LIBERATI _____

F.TO MAURIZIO BRUNETTI _____

F.TO ANDREA GOVERNATORI _____

F.TO CARLA ROSANO _____

F.TO CARLO BRACCI _____

F.TO ADRIANO PERRONE _____

F.TO ALESSANDRO BONANNI NOTAIO. SEGUE SIGILLO.

U.N.I. UNIONE NAZIONALE ITALIANA AGENTI ASSICURATIVI

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

L'UNIONE NAZIONALE ITALIANA AGENTI ASSICURATIVI, ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita in ROMA, Viale Beethoven 63, con rogito del Notaio Alessandro Bonanni di Roma del 27/7/2023. L'UNIONE NAZIONALE ITALIANA AGENTI ASSICURATIVI" (di seguito denominata anche **UNIAGENTI**).

Il Consiglio Nazionale può fissare altra sede.

L'**UNIAGENTI** è regolata dalla normativa di cui al Codice civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

L'**UNIAGENTI** individua nella G.A.A.T. Service s.r.l. la Società di Servizi che supporterà le attività e le iniziative sindacali soprattutto quando legate a specifici servizi con i quali agevolare e sostenere gli intermediari assicurativi.

L'**UNIAGENTI** aderisce all' O.S. **SI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati** ed si avvale di professionisti con specifica esperienza.

Art. 2 - SCOPI

L'**UNIAGENTI** tutela gli interessi morali, professionali ed economici degli Iscritti attraverso le azioni più utili ed opportune, prestando assistenza per tutti i problemi relativi alla loro attività, anche quando, in possesso dei requisiti di legge, operino nel settore finanziario.

In particolare:

- a) stipula accordi e contratti collettivi;
- b) svolge attività sindacale e dà il patrocinio legale alle controversie a tutela dei propri iscritti, anche dopo l'eventuale scioglimento del contratto di Agenzia di assicurazione;
- c) rappresenta i propri iscritti nei confronti di Enti, Istituzioni, Pubbliche e private, in ambito nazionale e internazionale;
- d) studia i problemi contrattuali nonché quelli riguardanti i settori tecnico assicurativi, amministrativi e di organizzazione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari anche nel rispetto degli interessi del cliente;
- e) propone iniziative per il conseguimento di comuni obiettivi favorendo inoltre il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli iscritti e dei loro collaboratori;
- f) può prendere iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà;
- g) promuove e s'impegna per la costituzione di un'unica rappresentanza degli intermediari in Italia.

Art. 3 - ISCRITTI



Roberto Lohr Libero Libero

Roberto Lohr Libero Libero

Roberto Lohr Libero Libero

Sono Iscritti Ordinari tutti gli Intermediari di assicurazione iscritti alla Sezione A del Registri Unico Intermediari dell'IVASS, operativi e non operativi, mono o plurimandatari, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali, operanti in forma individuale o societaria, in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano.

Inoltre, possono essere iscritti anche Intermediari di assicurazione già iscritti al RUI in Sezione A, che continuino a svolgere attività di intermediazione assicurativa iscritti in sezione E, che lavorano con intermediari iscritti in sezione A o B, purché in possesso dei requisiti ed in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore.

In sede di Assemblea Nazionale non avranno diritto di voto e non saranno eleggibili in alcun organo istituzionale, ma potranno ricoprire all'interno dell'associazione ruoli e/o assumere incarichi, su specifico mandato della Comitato Esecutivo Nazionale, che ne delimiterà competenze e durata.

Gli Iscritti si dividono in:

- a) **Iscritti Fondatori**, si considerano tali gli iscritti che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti quelli che hanno partecipato all'Assemblea costituente (intendendosi come tale la riunione precedente la formale costituzione cui hanno assistito i futuri aderenti al Sindacato **UNIAGENTI**), o che sono stati nominati componenti dei vari organi statutari dell'**UNIAGENTI** in sede di atto costitutivo.
- b) **Iscritti Ordinari**, si considerano tali tutti gli iscritti che aderiranno in seguito al Sindacato;
- c) **Iscritti Onorari o Benemeriti**, si considerano coloro che essendo stati "ex Iscritti Ordinari" hanno ricevuto un riconoscimento formale per aver acquisito speciali meriti nei confronti della Categoria, contribuendo in maniera importante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita del Sindacato; il riconoscimento è attribuito dal Consiglio Nazionale su proposta di un proprio componente.
- d) L'Iscritto Onorario non può rivestire cariche sociali e non avrà diritto di voto. In sede di assemblea all'Iscritto Onorario, a discrezione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, potrà essere dato il diritto di parola su specifici argomenti.
- e) **Associazioni e/o Gruppi Agenti Aziendali** che esercitano la partecipazione in forma collettiva.
- f) **Iscritto Sostenitore**, persona fisica e/o giuridica che, anche qualora non svolga l'attività di Intermediario professionista, possa condividere lo scopo sociale dell'associazione.
- g) In sede di Assemblea Nazionale non avranno diritto di voto, ma potranno essere eleggibili negli organi istituzionali, oltre a ricoprire all'interno dell'associazione ruoli e/o assumere incarichi, su specifico mandato del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne delimiterà competenze e durata.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli Iscritti fondatori e ordinari hanno diritto di voto e hanno il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio e dei propri recapiti.

Gli Iscritti sono altresì tenuti al versamento delle contribuzioni stabilite, la cui riscossione può avvenire anche tramite il proprio Gruppo Agenti.

Gli Iscritti Onorari o Benemeriti possono essere dispensati dal Consiglio Nazionale

dal versamento delle quote sociali.

Le Associazioni e/o i Gruppi Aziendali Agenti, dopo avere ricevuto l'accettazione all'iscrizione, devono versare una quota di iscrizione così come previsto dal Comitato Esecutivo Nazionale, in proporzione al numero dei propri iscritti.

I Gruppi Aziendali Agenti possono iscrivere collettivamente i propri iscritti usufruendo di una percentuale di sconto determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale secondo soglie commisurate al numero degli iscritti al GAA che si associano all'**UNIAGENTI**.

L'iscrizione all' **UNIAGENTI** comporta l'osservanza di tutte le norme dello Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, del Codice Etico, delle deliberazioni degli organi preposti e dei contratti e accordi collettivi stipulati dall' **UNIAGENTI**.

Art. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ISCRITTI

L'ammissione ad Iscritti è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Le domande di ammissione che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 sono soggette a reiezione motivata da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

La segreteria dell'**UNIAGENTI** cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco degli Iscritti.

Art.6 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ISCRITTO

La qualifica di Iscritto ordinario si perde:

1. per la cancellazione o radiazione dal RUI/IVASS e per tutti gli altri casi di perdita dei requisiti di legge per l'esercizio della professione di Intermediario di Assicurazione iscritto alla Sezione A del RUI/IVASS.
2. per dimissioni inviate all'**UNIAGENTI** a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata PEC.
3. per decisione del Collegio dei Probiviri, o degli altri organi competenti, in caso di gravi inadempienze allo Statuto o al Regolamento.

Gli Iscritti che siano receduti o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'**UNIAGENTI** non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO II

Art. 7 - ORGANI DELL'UNIONE NAZIONALE ITALIANA AGENTI ASSICURATIVI

Sono organi dell'**UNIAGENTI**:

1. Assemblea Nazionale;
2. Consiglio Nazionale;
3. Comitato Esecutivo Nazionale;
4. Assemblea Regionale;
5. Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Collegio dei Probiviri.

Gli Organi sindacali, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto.

I componenti degli Organi sindacali elettivi, collegiali e monocratici dell'**UNIAGENTI** sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Sorensen*
- Middle: *Andrea Foglia*
- Bottom: *Roberto Lohr*
- Far right: *Share di borch*
- Bottom left: *Roberto Lohr*
- Bottom middle: *Roberto Lohr*
- Bottom right: *Roberto Lohr*

In occasione del rinnovo degli Organi dell'associazione, è facoltà del candidato eletto alla carica di Presidente Nazionale, chiedere la certificazione all'ultimo bilancio approvato anteriormente a tale rinnovo, eseguito da un soggetto terzo iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. La richiesta dovrà essere fatta entro e non oltre 30 giorni dalla sua elezione.

Art. 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE

È composta dal Presidente Nazionale, dai componenti il Comitato Esecutivo Nazionale, e da tutti gli Iscritti, che al momento dell'apertura dei lavori, siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e si trovino nel pieno godimento dei propri diritti.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in proprio o per delega.

In seconda convocazione si procede con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto, in proprio o per delega.

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può rappresentare al massimo altri tre aventi diritto tramite delega appositamente conferita.

Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, salvo nei casi di specifica maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

Per tutte le questioni da sottoporre a delibera dell'Assemblea Nazionale, la votazione può essere compiuta anche per "referendum" che deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale per comprovati ed eccezionali motivi, e quindi indetto dal Presidente Nazionale.

Il risultato del referendum vincola tutti gli Organi collegiali.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via Ordinaria ogni tre anni dal Presidente Nazionale. Su iniziativa dello stesso deve riunirsi in via Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), ne ravvisi l'opportunità o quando almeno 1/6 (un sesto) degli Iscritti Ordinari ne faccia richiesta motivata e sottoscritta al Presidente Nazionale. In questo caso sempre il Consiglio Nazionale stabilirà data e luogo dell'avvenimento.

Qualora l'Assemblea Nazionale sia convocata in via Straordinaria per dichiarata impossibilità del Consiglio Nazionale a proseguire nella sua attività, la stessa sarà soggetta a tutte le norme previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Quando su richiesta il verbale è redatto dal Notaio lo stesso è sottoscritto dal Notaio ed eventualmente anche dal Presidente di assemblea.

Art. 9 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto:

1. dai Consiglieri Regionali di ogni Regione (uno per Regione) e così fino ad un numero massimo di 20 con possibilità da parte del Consiglio Nazionale di accorpare una o più regioni così come previsto dal successivo art. 18;
2. dal Presidente Nazionale;
3. fino a nove o tredici componenti del Comitato Esecutivo Nazionale eletti dall'Assemblea Nazionale;
4. dagli ex Presidenti Nazionali dell'**UNIAGENTI**, che assumono la qualifica di Past President, purché in regola con il versamento della quota sociale.

- 5 -

istanze di base della categoria, attuano gli scopi dell'**UNIAGENTI** applicando lo Statuto, ed elaborando progetti di iniziativa locale erogano servizi ed assistenza ai colleghi sul territorio di competenza.

Alle Sezioni Regionali vengono riconosciuti i compiti fondamentali legati al territorio, proprio per le peculiarità che esse hanno in merito:

- allo sviluppo dei rapporti con gli iscritti e di rappresentanza dei loro interessi presso le istituzioni locali;
- alla realizzazione e allo sviluppo della politica nazionale;
- alla presenza e visibilità che da essa deve derivare per l'organizzazione sull'intero territorio nazionale.

Art. 13- ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione Regionale.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione;
- c) elegge il Presidente Regionale e il Comitato Esecutivo Regionale con l'indicazione dei nomi dei Vicepresidenti;
- d) dibatte la relazione del Presidente;
- e) fissa la misura dell'eventuale contributo sindacale Regionale integrativo;
- f) esprime la fiducia al Comitato Esecutivo Regionale, su mozione di verifica presentata da almeno un quinto degli iscritti.

È convocata dal Presidente Regionale di propria iniziativa o su delibera del Comitato Esecutivo Regionale o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti. In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di ogni Assemblea Nazionale. La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, dandone contestuale comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti. È validamente costituita in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti. In caso di impedimento il voto può essere delegato.

Ogni componente non può avere più di una delega

Art. 14 - COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Presidente Regionale e da 4, 6 o 8 componenti secondo delibera dell'Assemblea.

Spetta al Comitato Esecutivo Regionale:

- a) designare i propri rappresentanti in enti e organismi locali, ove previsti dalla legge;
- b) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- c) formulare pareri motivati sulle domande di iscrizione al Sindacato;
- d) convocare l'Assemblea Regionale;

- e) adempiere tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dagli organi del Sindacato;
- f) adoperarsi per dirimere controversie tra gli iscritti della Sezione Regionale;
- g) segnalare alla Collegio dei Probiviri eventuali casi passibili di provvedimenti a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- h) richiedere, a maggioranza, la convocazione dell'Assemblea Regionale per la verifica della fiducia.
- i) incentivare sul territorio la presenza dell'**UNIAGENTI**;
- j) nominare un eventuale delegato alle attività collaterali dell'**UNIAGENTI**;

k) su proposta del Presidente Regionale, nominare eventuali Delegati territoriali, che svolgono funzioni di raccordo sul territorio.

Il Comitato Esecutivo Regionale esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 30 giorni.

Il Comitato Esecutivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale di propria iniziativa oppure quando la maggioranza assoluta dei componenti ne faccia richiesta motivata. La convocazione deve essere effettuata a norma del quinto comma dell'art. 12.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15 - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è responsabile dell'attività della Sezione, presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo Regionale e adempie le deliberazioni degli organi del Sindacato; inoltre esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie alla buona amministrazione della Sezione Regionale. Tali poteri possono essere delegati dal Presidente Regionale ad un altro membro del Comitato Esecutivo Regionale. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Nazionale. Quando si verifica questa eventualità, il Presidente Regionale s'intende decaduto. I Vicepresidenti fanno le veci del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento o per delega.

In caso di cessazione di uno o più membri, il Presidente Regionale procede alla cooptazione fino ad un massimo da 2 a 4 componenti.

Art. 16 - INCOMPATIBILITA'

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo sindacale, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute dall' **UNIAGENTI**.

Art. 17- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria ed è composto, su decisione del Comitato Esecutivo Nazionale, alternativamente da un membro effettivo monocratico oppure da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nell'ipotesi della scelta del collegio, dopo la chiusura dell'Assemblea Nazionale Ordinaria, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vicepresidente.

Art.18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
 - Top: *Antonio Augusto Sprenger*
 - Middle: A circular stamp of the **UNIONE NAZIONALE DEI SINDACATI** with a signature across it.
 - Bottom: *Roberto Soli*, *Silvano Liberati*, *Emilio Leopoldo Alberti*, *Antonio Biondi*, *Officina*

È eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria ed è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Dopo la chiusura dell'Assemblea Ordinaria, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vicepresidente.

TITOLO III

Art.19 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea stabilisce e delibera l'indirizzo generale della politica dell'**UNIAGENTI**.
In particolare:

1. delibera sulla relazione morale e finanziaria del Comitato Esecutivo Nazionale;
2. elegge il Presidente Nazionale;
3. elegge da un minimo di otto ad un massimo di dodici componenti elettivi del Comitato Esecutivo Nazionale;
4. elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
6. delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche allo Statuto e/o lo scioglimento dell'**UNIAGENTI** con le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria per acclamazione o per alzata di mano, su proposta dell'Assemblea Regionale nel cui territorio si svolge l'Assemblea Nazionale, nomina il Presidente dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea si svolga all'estero, la nomina del Presidente dell'Assemblea sarà fatta su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art.20 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo politico e strategico dell'**UNIAGENTI**.

Sviluppa la politica espressa dall'Assemblea Nazionale, controlla e vigila sulla corretta attuazione da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, al quale sono delegate le funzioni organizzative dell'attività sindacale e dell'esecuzione delle delibere dello stesso Consiglio Nazionale.

In particolare:

1. approva i bilanci preventivi entro il 30 novembre ed i bilanci consuntivi entro il 30 giugno di ciascun anno, debitamente certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità previste dall'art. 29 dello Statuto;
2. su eventuale proposta del Presidente nomina e revoca il Responsabile della Segreteria Amministrativa ed il Segretario Generale, i quali, entrambi, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale. Inoltre, possono intervenire alle riunioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
3. attribuisce la qualifica di Iscritto Onorario e di Iscritto Benemerito così come indicato all'art. 3 del presente Statuto;
4. delibera sugli Accordi e Contratti Collettivi proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale;
5. ratifica le decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale nei casi previsti al punto 10) dell'art.19;
6. esprime la mozione di sfiducia al Comitato Esecutivo Nazionale, presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti presenti del Consiglio Nazionale, esclusi quelli appartenenti al Comitato Esecutivo stesso. Se la mozione è approvata a mag-

gioranza dei presenti, con votazione a scrutinio segreto il Comitato Esecutivo Nazionale insieme al Presidente Nazionale decade automaticamente dalla carica e si procede nella stessa sede all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale, che resterà in carica per la residua durata del precedente Presidente Nazionale, il quale nominerà contestualmente i componenti del nuovo Comitato Esecutivo Nazionale, scegliendoli tra tutti gli Iscritti Ordinari. Per la votazione della suddetta mozione di sfiducia i componenti del Comitato Esecutivo non possono partecipare al voto e non verranno considerati nel conteggio del numero dei presenti. Nel caso di sfiducia gli stessi non saranno più componenti del Consiglio Nazionale.

7. approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Codice Etico e le eventuali modifiche;

8. Adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Nazionale;

9. può delegare il Comitato Esecutivo Nazionale ad assolvere le funzioni di sua competenza;

10. pronuncia decisione definitiva nei ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri.

11. Su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale, delibera sulla necessità di accorpamento di una o più Regioni. In tal caso gli iscritti di quella Regione diventeranno iscritti ordinari della Regione accorpante, acquisendo i medesimi diritti, così come previsto dall'art. 12.

Art. 21 - COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo Nazionale:

1. determina di anno in anno le contribuzioni dovute dagli aderenti all' **UNIA-
GENTI**;

2. Cura l'organizzazione di tutte le attività del Sindacato;

3. stabilisce le norme per il rimborso delle spese dei componenti gli organi statutari e le commissioni;

4. delibera sull'organico dei dipendenti dell'**UNIAGENTI** e ne definisce le as-
sunzioni con le qualifiche, mansioni e retribuzioni;

5. su proposta del Presidente nomina e revoca il Segretario Generale;

6. predispone l'organigramma designando i rappresentanti dell'**UNIAGENTI** in
Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali; costituisce le commissioni tecniche e
gruppi di lavoro stabilendone le deleghe e disciplinando l'attività di competenza;

7. stabilisce le modalità del patrocinio di cui all'art. 2, lett. b);

8. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

9. adempie a tutte le funzioni che siano demandate dal Consiglio Nazionale e
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

10. esercita, in caso di urgenza e di palese utilità per gli Iscritti, i poteri del Con-
siglio Nazionale con riserva di ratifica da parte di questo entro sessanta giorni;

11. predispone i bilanci dell'**UNIAGENTI** da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale;

12. delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale ed in tale occasione no-
mina la Commissione per la verifica dei poteri;

13. predisporre la relazione morale e finanziaria da sottoporre al dibattito
dell'Assemblea Nazionale;

14. delibera gli investimenti di capitale sentito il parere del Collegio dei Revisori
dei Conti;

15. propone accordi e contratti collettivi al Consiglio Nazionale.

16. delibera eventuali trasferimenti della sede e/o degli uffici operativi



Augusto Lorenzini

Roberto Lolli

Adriano Lorenzini

Carlo Bratti

Emilio Fele

dell'**UNIAGENTI**.

Art.22 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale e politica dell'**UNIAGENTI** di fronte ai terzi;
2. designa, fra i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale i Vicepresidenti, di cui uno avente funzioni di Vicario, e assegna ad ogni componente le proprie deleghe di competenza;
3. Propone all'Esecutivo Nazionale la nomina e la revoca dell'eventuale Segretario Generale;
4. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
5. adempie a tutte le funzioni di rappresentanza dell'**UNIAGENTI**, nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private, Enti ed Organismi politici Nazionali ed Internazionali, facendosi coadiuvare, oltre che da consulenti esterni, anche dai componenti del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale o da altri Iscritti, con specifiche competenze, che a sua discrezione intende nominare per l'occorrenza;
6. presiede le Assemblee nazionali straordinarie, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale;
7. convoca il Comitato Esecutivo Nazionale, il Consiglio Nazionale e le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie;
8. ha la facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi dell'**UNIAGENTI**, ad eccezione del Collegio dei Probiviri.

Art.23 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente Nazionale, è nominato dalla Comitato Esecutivo Nazionale fra persone aderenti e non aderenti all'Associazione.

1. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione,
2. presta la sua collaborazione al Presidente ed ai membri del Comitato Esecutivo Nazionale in base alle necessità ed esigenze che si possono presentare, sia di natura politica che tecnica.
3. partecipa, con diritto di voto se aderente all'associazione, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.
4. può intervenire alle riunioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 24 - RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della Segreteria Amministrativa, su proposta del Presidente Nazionale, è nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale fra persone anche non aderenti all'Associazione.

Coadiuvando ed assiste gli Organi sindacali nell'espletamento dei loro compiti, è responsabile della Segreteria dei già menzionati Organi sindacali, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi sindacali e può presenziare ai lavori di Commissioni e comitati. Può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza, vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei vari livelli del sistema sindacale ed assolve agli ulteriori compiti a lui espressamente delegati dal Presidente Nazionale.

L'incarico di Responsabile della Segreteria amministrativa è incompatibile con la



October 1901

Sender.

- Answer

Roberto Leal Sore Jiboret

~~Admission to order~~
Hanslo Bentz. A

Emilia Leopoldine Scherzinger

- Adrian B. Brown*

Langlois

Embridge

- Admission to 0020

Langlois

Embridge

cisioni sono valide quando sono presenti tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'**UNIAGENTI**.

Art.28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

1. la disciplina sindacale, la correttezza morale e professionale, nei confronti degli altri iscritti;
2. l'inosservanza di precise disposizioni degli organi dell'**UNIAGENTI**;
3. Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità quali arbitri irrituali, le controversie tra Iscritti o tra Iscritti ed Organi Collegiali.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'**UNIAGENTI**. Il Collegio dei Probiviri può agire su istanza di parte, in seguito ad una denuncia di un qualsiasi interessato, ovvero di propria iniziativa.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti i tre componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi; d) l'espulsione dall'**UNIAGENTI**.

TITOLO IV

Art.29 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell'**UNIAGENTI** è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività dell'**UNIAGENTI**;
- b) dai contributi di iscrizione sia nazionali e sia quelli di pertinenza regionale;
- c) dalle eventuali erogazioni e da lasciti a favore dell'**UNIAGENTI**;

L'Amministrazione del Fondo Comune è affidata al Presidente Nazionale secondo le delibere del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 30 - AVANZI DI GESTIONE e RISPETTO DELL'ART 148 (D.P.R. 917/1986), comma 8

L' **UNIAGENTI** ai sensi del comma 8, art. 148, D.P.R. 917/1986, dispone:

1. il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. la disciplina uniforme del rapporto sindacale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita sindacale e prevedendo per gli iscritti o i partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del sindacato;
4. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e

finanziario secondo le disposizioni del vigente statuto e regolamento. Si impegna a garantire, nei confronti dei propri iscritti, la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. l'intrasmissibilità della quota di iscrizione ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e divieto di rivalutabilità della stessa.

Art.31 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'**UNIAGENTI** a disposizione di tutti gli Iscritti.

Art. 32 - VOTAZIONI

Le votazioni e le deliberazioni dei vari organi sono assunte a maggioranza dei votanti salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata. Le modalità e le procedure delle votazioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 33 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni.

La carica di Presidente Nazionale ha durata di TRE anni e non potrà ricoprire il ruolo per più di due mandati consecutivi, salvo la possibilità di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La carica di componente del Comitato Esecutivo ha durata di TRE anni, senza limiti di mandati consecutivi.

Art. 34 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI dell'UNIAGENTI

Le convocazioni devono essere compiute mediante avviso spedito, trasmesso o portato a conoscenza entro i termini previsti dall'art. 5 del Regolamento.

L'Avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e le materie da trattare.

Il Consiglio Nazionale s'intende convocato al termine di ogni Assemblea Nazionale che ne prevede l'elezione.

Tutte le convocazioni potranno essere eseguite validamente tramite posta elettronica certificata - Pec - o fax o raccomandata o altro mezzo idoneo.

Art. 357 - DECADENZA DELLE CARICHE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE,

I componenti degli organi collegiali e delle commissioni che, senza giustificazione, non intervengano consecutivamente a più di due sedute, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva carica da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 36 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono di norma di competenza dell'Assemblea Nazionale, convocata in forma straordinaria la quale, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Iscritti, con diritto di voto, in proprio o per delega.



Roberto Salvi Giulio Libertini
Emilio Felice
Antonio Banti
Agustino
Roberto

In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli Iscritti, con diritto di voto, in proprio o per delega.

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può rappresentare al massimo tre iscritti tramite delega appositamente conferita.

Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, salvo nei casi di specifica maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e Regolamento di attuazione.

In casi eccezionali, quando si tratta di apportare modifiche allo statuto per adempiere precise disposizioni di legge, o anche derivanti da esigenze fiscali, per colmare lacune della disciplina statutaria al fine di renderla conforme al dettato normativo vigente, nonché per far sì che l'attività svolta dell' **UNIAGENTI** resti, in caso di intervenute novazioni normative, sempre conforme agli scopi istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto", in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dell'art. 9 del Regolamento allo Statuto, le deliberazioni di revisione ed integrazione dello Statuto sono di competenza del Consiglio Nazionale e approvate con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento.

Art.37- SCIoglimento dell' UNIAGENTI

L'Assemblea Nazionale che deliberi lo scioglimento dell'**UNIAGENTI** nomina i liquidatori e approva le norme secondo le quali il fondo comune vada diviso in osservanza alle disposizioni di Legge. La maggioranza richiesta per assumere tale deliberazione è di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Iscritti.

In ogni caso il patrimonio dell'**UNIAGENTI** deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38 - Norme Transitorie

Si riportano qui di seguito le norme transitorie dello Statuto

1. L'**UNIAGENTI** viene costituita in data 27 luglio 2023 dotandosi di un Presidente Nazionale e di un Comitato Esecutivo Nazionale di otto membri che eseguirà tutte le operazioni necessarie per avviare l'attività sindacale, per preparare la prima Assemblea Nazionale degli iscritti e definirà l'ammontare in prima applicazione delle quote associative.

2. In prima applicazione, durante l'Assemblea costitutiva dell'**UNIAGENTI** vengono nominati il Presidente Nazionale e gli altri otto membri del Comitato Esecutivo Nazionale.

3. L'Assemblea costitutiva delega, altresì, al Presidente Nazionale i poteri per apportare al presente Statuto, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale, quelle modifiche che si ritenessero necessarie per il coordinamento formale del testo o per ottemperare a normative di legge.

4. Il presente statuto ed eventuali modifiche apportate dovranno essere ratificate nella prima Assemblea Nazionale dopo quella costitutiva del 25 luglio 2023.

Art. 39 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento di Attuazione e per eventuali dubbi o interpretazione degli stessi, il Collegio dei Probiviri o in mancanza di esso, una Commissione formata da tre Agenti iscritti, nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale, si pronuncerà, nel più breve tempo possibile, "ex bono et aequo" facendo riferimento agli Statuti e Regolamenti delle Organizzazioni Professionali o Sindacali di Categoria e/o alle disposizioni di Legge.

Entrato in vigore il 27 luglio 2023

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. ALESSANDRO BONANNI, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quanto richieste ad ogni effetto di legge".

Roma li 08 settembre 2023

Firma digitale del Notaio
Dott. ALESSANDRO BONANNI